

# Esumazione ed Estumulazione ordinarie

## Traslazione della salma o dei resti mortali in altro cimitero o in altro loculo o ossario

Presso l'Ufficio Cimiteriale è possibile richiedere le seguenti operazioni:

1. L'**estumulazione**: consiste nelle operazioni di apertura del loculo e riporto all'esterno del feretro. Si esegue normalmente a scadenza delle concessioni.
2. L'**esumazione**: è l'operazione di scavo e riporto alla luce dei resti mortali delle salme sepolte in campo.
3. La **traslazione**: è l'operazione di spostamento della salma da un loculo all'altro o in altro cimitero, su richiesta dei familiari o per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto riguarda l'estumulazione e l'esumazione: al termine del periodo di concessione, o quando previsto dai Regolamenti, le salme vengono estratte dalle rispettive sepolture per verificarne lo stato di decomposizione, ed essere destinate alle successive fasi di conservazione.

Innanzitutto è necessario fornire la definizione di **resti mortali**.

Per resto mortale si intende il cadavere dopo che decorso il periodo ordinario di inumazione (10 anni), o di tumulazione (20 anni), e a loro volta i resti mortali si suddividono in:

- **resto mortale osseo o decomposto** si intende il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere
- **resto mortale indecomposto** l'esito dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla scheletrizzazione incompleta di un cadavere

L'esumazione è l'operazione cimiteriale, che riguarda il recupero dei resti del defunto interrati e l'estumulazione è l'operazione cimiteriale che raccoglie le salme deposte nei loculi o nelle tombe di famiglia.

La differenza tra i termini, quindi, riguarda solamente la locazione del defunto: si parla di esumazione quando è sepolto nel terreno ed estumulazione quando i resti sono deposti in loculi.

Queste operazioni cimiteriali sono svolte, normalmente, alla scadenza della concessione, o sulla base delle necessità di capienza e rotazione dei cimiteri, e **comunque non prima di dieci anni dalla sepoltura o venti dalla tumulazione**.

Entrambe le pratiche vengono generalmente eseguite su **richiesta** del familiare del defunto e a **proprie spese**, a meno che non sia stato aperto un *fascicolo giudiziario*.

La destinazione dei resti mortali rinvenuti a seguito delle operazioni di esumazione o estumulazione, è la seguente:

- **Nel caso di resti ossei:** tumulazione in sepolture già nelle disponibilità dei famigliari, in cellette ossario da acquistare o già in possesso dei famigliari o nell'ossario comune
- **Nel caso di resti non completamente decomposti:** inumazione per anni 5 nel campo delle salme indecomposte

In tutti i casi è possibile richiedere la cremazione dei resti mortali.

## **Individuazione dei famigliari**

Al fine di individuare i concessionari e/o i famigliari, per informarli della necessità di effettuare l'operazione cimiteriale e di disporre per la collocazione dei resti o di dichiarare il loro disinteresse, verranno effettuate delle ricerche sui registri comunali dei famigliari entro il 2° grado diretto o collaterale, e qualora non si riuscisse ad individuarli, o qualora si dimostrassero disinteressati alle operazioni cimiteriali programmate, queste si svolgeranno come previsto e i resti verranno collocati come disposto dalle leggi in materia e dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Si precisa che le norme nazionali o il Regolamento comunale, **non prevedono alcun obbligo specifico di comunicazione ad personam**, poichè alla scadenza della concessione, sia che si tratti di tumulazione o di inumazione, l'Amministrazione, rientrando nella disponibilità del bene, ha la facoltà di effettuare l'estumulazione o l'esumazione, **ed è il concessionario e/o il famigliare del cadavere o resto sepolto che ha l'onere di informarsi sulla possibilità di un rinnovo (comunque non possibili per le inumazioni), ovvero sui tempi dell'operazione cimiteriale.**

Nel caso in cui vi sia **dichiarato disinteresse** da parte dei famigliari alla destinazione dei resti mortali o ceneri derivanti dalle operazioni di estumulazione o esumazione, o questi siano inesistenti o irreperibili, i resti indecomposti verranno inumati per 5 anni o cremati, i resti decomposti verranno collocati nell'ossario comune e le ceneri collocate nel cinerario comune.

La dichiarazione di disinteresse **comporta comunque il pagamento dei costi di esumazione o estumulazione da parte dei famigliari**, mentre i costi per la destinazione dei resti sono a carico dell'Amministrazione Comunale.